



Roma, 31 marzo 2015
Protocollo: 4685/FB/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°45

Oggetto: 5 per mille 2015 – Modalità di iscrizione – Legge 23 dicembre 2014, n. 190- Legge di Stabilità 2015 - Circolare n. 13/E del 26 marzo 2015 dell'Agenzia entrate-

L'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha confermato l'applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del cinque per mille dell'IRPEF relativamente all'esercizio finanziario 2015 ed ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente senza modifiche. L'istituto del cinque per mille viene così reso stabile per gli esercizi futuri e, come previsto dall'ultimo periodo del comma 154 dell'art.1 della legge n. 190/2014, viene autorizzata la spesa di 500 milioni a decorrere dall'anno 2015 con la previsione che le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'anno successivo.

Restano invariate le finalità e le tipologie dei soggetti beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, nonché i criteri per l'erogazione delle somme attribuite. Infatti, il comma 154 stabilisce che per l'esercizio 2015 e per i successivi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undicies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni nella L. 22 maggio 2010, n. 73, nonché quelle contenute nel D.P.C.M. 23 aprile 2010 (G.U. n. 131 dell'8 giugno 2010), prevedendo che i termini ivi stabiliti sono rideterminati nell'anno con riferimento a ciascun esercizio.

Una novità viene introdotta soltanto con il terzo periodo del comma 154 in materia di rendicontazione e recupero delle somme attribuite. Infatti, viene prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per definire le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi.

In base ai criteri stabiliti nelle richiamate disposizioni, pertanto, **possono partecipare al riparto del cinque per mille per l'anno 2015, tra l'altro, le associazioni sportive dilettantistiche**. Per essere ammesse al beneficio queste devono possedere i seguenti requisiti:

- costituzione ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;
- affiliazione ad una federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
- presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile;
- effettivo svolgimento in via prevalente di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Rimangono invariati il giorno e il mese di tutti i termini fissati nelle precedenti disposizioni e ciascuna associazione interessata è tenuta a presentare per ogni esercizio finanziario la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva; gli elenchi saranno pubblicati con riferimento a ciascun anno solare.

Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate **fino al 7 maggio 2015**. **Le procedure di iscrizione sono state attivate già dal 26 marzo u.s.(data di apertura del canale telematico).**

La domanda va presentata **esclusivamente in via telematica**, utilizzando il prodotto informatico, reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate "www.agenziaentrate.gov.it" direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Tra l'altro, il legale rappresentante firmatario della domanda deve dichiarare che:

- l'associazione rappresentata è costituita ai sensi dell'art. 90 della legge n. 282 del 2002;
- l'associazione possiede il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI ed è iscritta nel Registro CONI al n.....;
- l'associazione è affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio;
- nell'organizzazione dell'associazione è presente il settore giovanile;
- l'associazione svolge in via prevalente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani di età inferiore a 18 anni.

L'Agenzia delle Entrate **gestisce** la procedura di iscrizione al riparto del 5 per mille delle associazioni sportive dilettantistiche **ma la formazione degli elenchi delle associazioni stesse ammesse ed escluse dal beneficio è invece demandata al CONI.**

L'Agenzia delle entrate cura la predisposizione dell'elenco ed entro il **14 maggio 2015** pubblicherà sul proprio sito l'**elenco provvisorio** relativo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Qualora emergano errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, il legale rappresentante dell'ente interessato può rivolgersi – direttamente ovvero mediante un proprio delegato – alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'associazione.

Le richieste di correzione vanno inoltrate entro il **20 maggio 2015, presso la Direzione regionale delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione utilizzando i modelli AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA, e AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.** Una volta verificati gli eventuali errori, l'Agenzia provvederà a pubblicare, sul proprio sito, entro il **25 maggio successivo**, una versione aggiornata dell'elenco.

Una copia dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio viene trasmessa al CONI, quale ente competente all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive e all'effettuazione dei controlli.

Successivamente all'iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche, i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nell'elenco aggiornato, dovranno - **entro il 30 giugno 2015 - spedire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio del CONI nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'associazione interessata,** una [dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - pdf](#), attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota del 5 per mille.

Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica mette a disposizione il modello di dichiarazione sostitutiva già precompilato in alcuni campi con le informazioni fornite dagli interessati all'atto della iscrizione. Il contribuente deve completare la dichiarazione riempiendo i rimanenti campi richiesti..

Alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

Come precisato con la Circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, l'Ufficio del CONI territorialmente competente che ha ricevuto le dichiarazioni, deve procedere ai controlli circa la veridicità delle dichiarazioni e i soggetti che non risulteranno in possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione negli elenchi, saranno esclusi dal riparto delle somme del 5 per mille e depennati dall'elenco con provvedimento formale del CONI.

L'elenco definitivo dei soggetti ammessi al beneficio e quello dei soggetti esclusi, sono trasmessi dal CONI in via telematica all'Agenzia delle entrate, la quale provvederà a pubblicare l'elenco dei soggetti ammessi nonché l'elenco dei soggetti esclusi dal riparto del 5 per mille.

I modelli per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

+++++

Regolarizzazione entro il 30 settembre 2015 delle domande di iscrizione e successive integrazioni documentali.

L'art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, consente agli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti richiesti, di regolarizzare la propria posizione ai fini dell'ammissione al riparto delle quote del 5 per mille, a condizione che:

-abbiano, alla data del 7 maggio 2015, i requisiti richiesti dalle norme di riferimento;

-presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2015;

-versino contestualmente l'importo di € 250,00 con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (Mod. F 24), esclusa la compensazione ivi prevista, con il codice tributo 8115.

+++++

E' previsto l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto il cui contenuto, come sopra detto, sarà regolamentato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

E' opportuno fare presente che, ai sensi dell'art. 12, comma 6 del D.P.C.M. 23 aprile 2010, le somme erogate quale contributo del 5 per mille non possono essere utilizzate per coprire le spese di pubblicità sostenute per fare campagna di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del 5 per mille dell'Irpef, trattandosi di importi erogati per finalità di utilità sociale.

Si riportano, di seguito, le scadenze dei termini relativi alla procedura di ammissione al beneficio del 5 per mille. I termini che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (D.P.C.M. 20 aprile 2012, art. 3).

Termine per l'Invio telematico all'Agenzia delle entrate della domanda di iscrizione:	7 maggio
Pubblicazione da parte dell'Agenzia delle entrate dell'elenco provvisorio:	14 maggio
Termine per la correzione di errori di iscrizione nell'elenco :	20 maggio
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive iscritte al beneficio:	26 maggio
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive agli uffici territoriali del CONI	30 giugno
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali	30 settembre

Va a regime, quindi, la possibilità per le associazioni sportive dilettantistiche di fruire di un finanziamento attraverso i propri soci, simpatizzanti ed altri che vorranno inserire in calce alla loro dichiarazione dei redditi, nell'apposito riquadro del 5 per mille, il codice fiscale dell'associazione che intendono favorire. E' questa una opportunità che non va sottovalutata e che, anzi, le associazioni sportive, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, devono propagandare nel loro territorio.

A tale riguardo, come per il passato, il Centro Servizi della Lega è a disposizione delle associazioni, che hanno aderito o che aderiscono ai servizi offerti dal Centro stesso, per l'espletamento dei necessari adempimenti e per la trasmissione in via telematica delle domande d'iscrizione all'Agenzia delle entrate nonché per quelli legati alla redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, che dovrà essere compilata sul modello – pdf - ed inviata con raccomandata al CONI entro il prossimo 30 giugno.

Le associazioni, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che hanno già aderito o intendono aderire al Centro Servizi della Lega Nazionale Dilettanti, e che chiedono di fruire del Centro stesso per l'invio telematico delle domande di iscrizione al 5 per mille all'Agenzia delle entrate, dovranno tempestivamente, tenuto conto che il termine ultimo dell'invio è fissato improrogabilmente al 7 maggio p.v., fornire i seguenti dati al Centro stesso:

- denominazione e ragione sociale dell'associazione;
 - indirizzo della sede sociale e comune, provincia e cap;
 - codice fiscale dell'associazione, numero di matricola di affiliazione e numero di iscrizione al registro CONI;
 - generalità, indirizzo e codice fiscale del legale rappresentante
 - dichiarazione firmata dal legale rappresentante che l'associazione è in possesso dei requisiti previsti per fruire del beneficio del 5 per mille.
-

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Felice Belloli